

COMUNE DI GUIGLIA



REGOLAMENTO ACQUISTI VERDI



Approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 16.04.2009



Art. 1

“Appalti con criteri ecologici”

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, i responsabili del procedimento inseriscono nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri per appalti pubblici di opere, forniture e servizi specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti anche dalla Politica Ambientale del Comune.

2. L'introduzione di criteri ecologici per gli approvvigionamenti del Comune di Guiglia può avvenire intervenendo in una o più delle quattro fasi caratteristiche dell'appalto:

- a) al momento della determinazione dell'oggetto indicando le specifiche tecniche dello stesso nel bando di gara;
- b) al momento della selezione dei candidati, indicando i requisiti che questi devono possedere;
- c) nella descrizione della modalità di aggiudicazione,
- d) nella descrizione delle condizioni di esecuzione dell'appalto.

Art. 2

“Determinazione dei criteri ecologici”

1. L'individuazione dei criteri ecologici da inserire nei bandi/inviti delle gare d'appalto dovrà guardare alle caratteristiche del prodotto/servizio in oggetto lungo tutto il suo ciclo di vita.

Per essere ritenuto a impatto ambientale ridotto, un prodotto/servizio deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti rispetto ad un prodotto/servizio con funzione equivalente:

- ridurre l'utilizzo delle risorse naturali;
- ridurre le emissioni inquinanti in aria, acqua e/o suolo;
- ridurre i rischi per l'ambiente e per la salute umana;
- ridurre la produzione di rifiuti;
- avere una durata di vita più estesa rispetto alla media dei prodotti analoghi non certificati;
- poter essere riutilizzato in una o più delle sue parti.

Art. 3 – a)

“Oggetto dell'appalto”

1. Nelle specifiche tecniche che concorrono a definire le caratteristiche tecniche dell'oggetto del contratto d'appalto, i responsabili del procedimento possono includere caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o requisiti funzionali, quali un determinato metodo di produzione e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o servizi. Tali prestazioni o requisiti debbono essere sufficientemente precisi in modo da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni appaltanti di aggiudicare la gara.

2. Ai fini di cui al precedente comma, è possibile far riferimento alle specifiche dettagliate o parti di queste, quali definite dalle etichettature ecologiche europee (Ecolabel), sovranazionali o nazionali (vedi ALLEGATO 1 - Tabella dei principali marchi ambientali e sociali di prodotto e di processo), o qualsiasi altra ecoetichettatura anche privata conforme alla normativa comunitaria, purché: esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;

l'etichettatura sia accessibile a tutte le parti interessate.

3. I responsabili del procedimento possono precisare che per i prodotti o servizi muniti di etichettatura ecologica si presume la conformità alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'onori, ma deve essere altresì consentita la possibilità di provare tale conformità con qualsiasi altro mezzo di prova equivalente, quale la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione valutativa di un organismo riconosciuto.

Art. 4 –b)

“Requisiti dei concorrenti e misure di gestione ambientale”

1. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Nel requisito di idoneità morale è compreso anche il fatto di non aver riportato condanna passata in giudicato a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente.

2. Qualora la natura dell'appalto lo richieda, i responsabili del procedimento possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esperienze dell'impresa concorrente in campo ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto.

3. Nei casi di cui al precedente comma, i responsabili del procedimento fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). I responsabili del procedimento sono tenuti a riconoscere ed accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

Art. 5 – c)

“Criteri di aggiudicazione dell’appalto”.

1. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i responsabili del procedimento possono prevedere considerazioni ambientali tra i criteri di valutazione dell’offerta.
2. Negli appalti aggiudicati con tale criterio è possibile il ricorso a varianti che, nel rispetto delle condizioni ambientali minime obbligatorie relative all’oggetto di gara, integrino nell’offerta considerazioni ambientali aggiuntive, a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nella disciplina di gara.

Art. 6 - d)

“Esecuzione dell’appalto”.

1. I responsabili del procedimento possono esigere condizioni specifiche fondate su considerazioni ambientali in ordine alle modalità di esecuzione dell’appalto, purchè compatibili con il diritto comunitario e purché siano espressamente precisate nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

Art. 7

“Acquisti verdi tramite CONSIP/INTERCENT-ER”

1. Il responsabile del procedimento, prima di procedere a qualsiasi tipo di gara, deve verificare se sia in atto una convenzione CONSIP o INTERCENT-ER con requisiti ambientali per le forniture o i servizi richiesti e, qualora presenti, può procedere prioritariamente mediante adesione alle stesse.
2. In presenza di convenzioni con requisiti ambientali attive è comunque possibile procedere autonomamente alla definizione di specifiche di acquisto:
 - prevedendo determinate modalità di esecuzione che salvaguardino l’impatto ambientale nell’appalto di servizi ed il possesso di caratteristiche di natura ecologica del bene oggetto della fornitura;
 - in alternativa motivando sulla base della valutazione del rapporto qualità/prezzo l’impossibilità di aderire alla convenzione attiva.

Art. 8

“Utilizzo di materiali riciclati per opere edili ed infrastrutturali”

1. Nella definizione dei capitolati di opere edili ed infrastrutturali i responsabili del procedimento possono prevedere l’utilizzo di materiali riciclati per la realizzazione:
 - del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile
 - di sottofondi stradali e di piazzali civili e industriali
 - di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali
 - di recuperi ambientali, riempimenti e colmate
 - di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.)

2. I materiali riciclati forniti devono avere caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
3. Nel caso di appalti per la realizzazione di piazzali civili l'utilizzo di materiali riciclati è obbligatorio salvo parere motivato del progettista in relazione alle caratteristiche prestazionali richieste e/o del responsabile del procedimento in relazione ai costi di mercato.